

REGOLAMENTO NAZIONALE ANPI

In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera f), dello Statuto dell'ANPI, il presente Regolamento definisce forme e modalità del funzionamento della Associazione a tutti i livelli.

Art. 1 L'iscrizione

1. Gli iscritti devono aver compiuto la maggiore età alla data dell'iscrizione e devono avere la cittadinanza italiana.
2. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato provinciale, anche a mezzo di apposita commissione eventualmente a ciò delegata, verifica le domande e ratifica l'iscrizione.
3. Di norma, l'iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l'iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della natura e degli scopi dell'Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione presso cui chiede l'iscrizione. La tessera viene consegnata materialmente agli iscritti a cura del comitato della sezione di appartenenza.
4. Le richieste di iscrizione pervenute on line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente.

Art. 2 – Tessere particolari

1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall'art. 22 dello Statuto.
2. E' istituita la tessera di "Amici dell'Anpi", gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell'Anpi, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non consente l'esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.
3. La tessera di "Amico dell'Anpi" è riservata ai giovani non ancora maggiorenni, agli stranieri con permesso o carta di soggiorno da almeno cinque anni. La tessera può essere altresì consegnata in via straordinaria a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale.

Art. 3 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre attività dell'Anpi. Nei congressi l'esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento congressuale approvato insieme alla loro indizione.
2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato attivamente alla vita dell'Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno due, per quello nazionale almeno cinque.

A questa previsione derogano le sezioni e i comitati provinciali di nuova costituzione.

3. Gli incarichi di Presidente, presidente del collegio dei revisori e responsabile amministrativo sono incompatibili a tutti i livelli con incarichi esecutivi di partito ovvero di organizzazione politica, sindacale o associativa, comunque denominata, e con gli incarichi, anche elettivi, di rappresentanza istituzionale.
4. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell'Anpi, come fondamento materiale e politico della sua autonomia.
5. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione, nonché le decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
6. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti disciplinari che li riguardino.
7. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 18 Cost. e dell'art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione, finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con valori, scopi e finalità dell'Anpi.
8. Non possono fare parte di organismi direttivi dell'Anpi iscritti anche ad altra Associazione partigiana.

Art. 4 – Anagrafe degli iscritti

1. E' costituita a livello provinciale la Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione della Associazione. Consiste dell'elenco verificato degli iscritti, corredato da tutti gli elementi anagrafici e statistici desunti dal modulo di richiesta di iscrizione.
2. La Anagrafe rappresenta anche la base per determinare forme, modalità e regole per lo svolgimento dei congressi. Il modulo per la richiesta di iscrizione deve prevedere la accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 5 - Le sezioni

1. La costituzione di una nuova sezione avviene di concerto con il Comitato provinciale competente per territorio. L'intesa, di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto consiste in un atto espresso del Comitato provinciale.
2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all'art. 3 dello Statuto e si costituisce un coordinamento nazionale.
3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne promosse dai livelli provinciale e nazionale.
4. Ciascuna sezione è impegnata ad operare secondo i principi della autonomia politica e culturale dell'Anpi, della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
5. Ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le pubblicazioni impegnative del nome dell'Anpi. Al fine di una valutazione comune, analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti. Manifestazioni o altre

iniziative promosse o cui abbiano aderito il Comitato provinciale o nazionale dell'Anpi non sono oggetto di ulteriore adesione da parte di singole sezioni.

Art. 6 - Assemblee e congressi

1. L'assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all'art. 16 dello Statuto, deve procedere, prima dell'inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell'Assemblea. L'ordine del giorno deve prevedere: esame dell'attività svolta nel corso dell'anno; programma di lavoro e iniziative previste per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all'inizio dei lavori.
3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 3 dello Statuto, determinandone le modalità di svolgimento con l'approvazione del relativo regolamento.
5. Il regolamento congressuale indica l'ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del proprio congresso in coerenza con gli indirizzi di carattere generale.

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione

1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione dell'antifascismo, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza, attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
2. Un particolare impegno di conoscenza della storia della Resistenza in generale e, in particolare, della loro provincia, spetta ai dirigenti dell'Anpi, a tutti i livelli.
3. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli deve essere rispettata una clausola di non prevalenza: di norma, nessun genere può essere rappresentato per quote inferiori al 40%.
4. Il componente di un organismo dirigente a qualsiasi livello assente ingiustificato per tre volte è automaticamente decaduto.
5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente, procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Titolare delle decisioni politiche è il Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale. In situazioni o condizioni di particolare urgenza, le decisioni possono essere assunte dal Presidente; in questo caso, il Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica. I vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si svolgono nel proprio ambito regionale e possono partecipare alle riunioni degli organismi dirigenti e di coordinamento.

Art. 8 - Gli organismi di coordinamento

1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto - funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino e in continuità con l'esperienza storica dell'Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale delle donne dell'Anpi come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell' associazione e di rapporto solidale tra le generazioni. Il coordinamento femminile interagisce e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l'iniziativa politica dell'associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere l'impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia. Forme, tempi, programmi di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne che lo compongono. La Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale. Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.

Art. 9 - Gli organismi istruttori (attuazione dell'art. 29 Statuto)

1. In attuazione dell'art. 29 dello Statuto, in tutti i livelli congressuali della Associazione il corrispondente Comitato nomina una Commissione istruttoria, con il compito di verificare i fatti o gli elementi che abbiano motivato il caso in esame, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari.
2. La Commissione illustra le risultanze dell'istruttoria agli organismi dirigenti affinché essi si pronuncino come previsto dal citato art. 29.